Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2020 n. 9237, Pres. Armano, Rel. Cricenti - Nell'usura pattizia è rilevante solo il momento della pattuizione senza riguardo alla effettiva riscossione

Cass.-Civ.-Sez.-III-20-maggio-2020-n.-9237, Pres. Armano, Rel. Cricenti

Stralcio

Il **momento determinante**, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la **pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione** degli interessi; questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, **a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi** (art. 644 c.p.). Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'usura si determina al momento della pattuizione e che, ove questa sia nei limiti, ed il tasso diventi superiore (e dunque usuraio) per effetto di circostanze sopravvenute (c.d usura sopravvenuta), non può ritenersi la nullità (Cass. 24675/ 2017), segno che quest'ultima si valuta al momento della convenzione, **senza riguardo alla effettiva riscossione**".